



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi Azione 2 - costituzione di habitat

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e obiettivi
- Art. 2 – Beneficiari
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili - localizzazione
- Art. 5 – Operazioni e investimenti non ammissibili
- Art. 6 – Cumulabilità dell'aiuto

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

- Art. 7 – Requisiti di ammissibilità
- Art. 8 – Criteri di selezione e di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITA' DI AIUTO

- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – Tipologia e intensità dell'aiuto
- Art. 11 – Determinazione dell'aiuto spettante e liquidabile
- Art. 12 – Importo minimo dell'aiuto

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE

- Art. 13 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto
- Art. 14 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto
- Art. 15 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto
- Art. 16 – Decisione individuale di finanziamento
- Art. 17 – Specifiche tecniche di realizzazione delle operazioni - limitazioni
- Art. 18 – Ultimazione delle operazioni
- Art. 19 – Modalità di erogazione dell'aiuto
- Art. 20 – Domanda di pagamento a saldo
- Art. 21 – Varianti
- Art. 22 – Proroghe
- Art. 23 – Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 24 – Impegni essenziali dei beneficiari
- Art. 25 – Impegni accessori dei beneficiari

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 26 – Clausola compromissoria
- Art. 27 – Disposizioni di rinvio
- Art. 28 – Informazioni e uffici attuatori
- Art. 29 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 30 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi, Azione 2 - Costituzione di habitat (di seguito PSR) e del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 (di seguito regolamento generale).
2. Gli obiettivi che con la presente azione si intende perseguire sono:
 - la costituzione e il recupero degli elementi portanti dell'agroecosistema attraverso la salvaguardia e l'incremento delle componenti seminaturali del territorio e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale;
 - la costituzione e il recupero di quegli elementi dell'agroecosistema importanti per la salvaguardia della Biodiversità mediante il ripristino degli habitat, come previsto dalla direttiva del consiglio del 21 maggio 1992, n. 43 (direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) "habitat";
 - la tutela della qualità delle acque;
 - la tutela del suolo ai fini di ridurre l'erosione e preservarne la fertilità;
 - i miglioramenti ambientali a fini faunistici, tramite incremento delle disponibilità alimentari, delle aree Rifugio e dei siti di riproduzione per la fauna selvatica;
 - un'attenuazione dei cambiamenti climatici attraverso un uso del suolo che aumenti la capacità di fissare l'anidride carbonica (CO₂).
3. L'azione è finalizzata a concedere aiuti in favore delle imprese che provvedono alla conversione in habitat naturali e seminaturali di terreni agricoli, specificatamente per la costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superficie boscate, di stagni e laghetti di acqua dolce nonché di sistemi macchia-radura.

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dell'azione le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti gli specifici impegni agroambientali.
2. I beneficiari dell'azione devono essere proprietari oppure avere la disponibilità giuridica del terreno oggetto degli interventi come verificabile mediante consultazione del fascicolo aziendale. La durata della disponibilità giuridica deve essere sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) autorità di gestione (AdG) : l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
 - b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
 - c) uffici attuatori: Ispettorato agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
 - d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - e) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;

- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione individuale di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- q) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purchè posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- r) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili – localizzazione

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni di seguito indicate che insistono su terreni agricoli coltivati da almeno due anni:

a) costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superficie boscate:

- 1. realizzate nelle zone A, B e C di cui all'allegato 1 del PSR, utilizzando specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presenti nell'area in cui è localizzata l'operazione;
- 2. di superficie minima non inferiore a 0,20 ha e superficie massima non superiore 15,00 ha e, comunque, di superficie non superiore al 20 % (venti per cento) della superficie agraria utilizzata (SAU) aziendale;

b) costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce:

- 1. realizzati nella zona omogenea del Carso (A1, B1 E C1 dell'allegato 1 del PSR) e nel territorio della provincia di Gorizia delimitato ai sensi della direttiva 28 aprile 1975, n. 275 del consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi delle direttiva 75/268/CEE;
- 2. di superficie minima non inferiore a 150,00 mq, superficie massima non superiore a 2.500,00 mq e profondità non superiore a 1,50 m;

c) costituzione di sistemi macchia-radura:

- 1. realizzati nella zona B dell'allegato 1 del PSR, con piantumazione di gruppi vegetali polispecifici, arbustivi ed arborei, costituiti da specie autoctone caratterizzanti l'area in cui è localizzata l'operazione;
- 2. di superficie minima complessiva non inferiore a 1,00 ha e di superficie massima, complessiva, non superiore a 80,00 ha e, comunque, di superficie non superiore al 60% (sessanta per cento) della superficie agraria utilizzata (SAU) aziendale. Per operazioni complessive di superficie inferiore a 5,00 ha si prescinde dalla percentuale della superficie agraria utilizzata (SAU) aziendale. La dimensione massima dei singoli appezzamenti non può superare i 30,00 ha o i 15,00 ha nelle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR e negli appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili.

2. Le operazioni di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, devono essere realizzate in conformità alle disposizioni tecniche di realizzazione di cui all'articolo 17.

Art. 5 – Operazioni e investimenti non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento le operazioni, di qualsiasi genere, realizzate su terreni:
 - agricoli non coltivati da almeno due anni;
 - condotti a prato, a prato-pascolo, a pascolo.
2. Per tipologia di operazione di cui all'articolo 4, non è ammissibile:
 - a) **la costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superficie boscate:**
 1. al di fuori delle aree indicate all'articolo 4, lettera a), punto 1.;
 2. con utilizzo di pioppi ibridi euroamericani, di robinia, di ailanto e alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali o, comunque, con specie arboree e arbustive non indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1.;
 3. di superficie minima e massima, rispettivamente, inferiore e superiore alle superfici indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), punto 2.;
 - b) **la costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce:**
 1. al di fuori delle aree indicate all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1.;
 2. di superficie minima e massima, rispettivamente, inferiore e superiore alle superfici indicate all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2.;
 3. di profondità massima superiore a 1,50 m;
 4. con utilizzo, per la formazione delle fasce di rispetto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b, di pioppi ibridi euroamericani, di robinia, di ailanto e alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali;
 - c) **la costituzione di sistemi macchia-radura:**
 1. al di fuori delle aree indicate all'articolo 4, lettera c), punto 1.;
 2. con utilizzo di pioppi ibridi euroamericani, di robinia, di ailanto e alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali o, comunque, con specie arboree e arbustive non indicate all'articolo 4., comma 1, lettera c), punto 1.;
 3. di superficie minima e massima, rispettivamente, inferiore e superiore alle superfici indicate all'articolo 4., comma 1, lettera c), punto 2.;
3. Non sono inoltre ammissibili a finanziamento le operazioni costituite in difformità alle specifiche tecniche di realizzazione delle operazioni e limitazioni di cui all'articolo 17.

Art. 6 – Cumulabilità dell'aiuto

1. L'aiuto richiesto ed eventualmente concesso a valere sulla presente azione è cumulabile con gli aiuti previsti dalla Misura 214 - Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoazione 1 - Manutenzione di habitat.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto in formato cartaceo al protocollo dell'ufficio attuatore di cui al comma 6 dell'articolo 13, la domanda di aiuto medesima, il richiedente e l'operazione proposta a finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) **requisiti generali di ammissibilità:**
 1. rispondenza del richiedente a quanto disposto dall'articolo 2;
 2. correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 13 e 14;
 3. costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per quanto attiene i terreni e gli immobili oggetto di domanda di aiuto. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento deve essere perfezionato prima della pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 4. coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della Misura 216, Azione 2, a valere sulla quale la domanda è proposta;
 5. coerenza dell'operazione con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 (recante disposizioni di applicazione del regolamento

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

6. rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
7. coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
8. divieto di cumulabilità dei contributi concessi a valere sulla medesima operazione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6;
9. divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6;
10. coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano di impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa ;
11. rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;

b) requisiti di ammissibilità specifici:

1. cantierabilità, ove necessaria;
 2. rispetto degli obiettivi e finalità indicati all'articolo 1 e della tipologia di operazione in conformità a quanto indicato nell'articolo 4 e nell'articolo 17;
 3. titolo di proprietà del terreno su cui viene realizzata l'operazione oppure della disponibilità giuridica del terreno medesimo come verificabile mediante consultazione del fascicolo aziendale. Relativamente alla disponibilità giuridica dell'immobile, si evidenzia che in sede di liquidazione dell'eventuale aiuto concesso, è verificato che la durata della disponibilità giuridica medesima sia sufficiente a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g);
 4. localizzazione dell'operazione nella regione Friuli Venezia Giulia, specificatamente:
 - operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a): zone A, B e C dell'allegato 1 del PSR;
 - operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): zona omogenea del carso (A1, B1 e C1 dell'allegato 1 del PSR) e nel territorio della provincia di Gorizia delimitato ai sensi della direttiva 28 aprile 1975, n. 275 del consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi delle direttiva 75/268/CEE;
 - operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c): zona B dell'allegato 1 del PSR.
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 costituisce causa di inammissibilità della domanda di aiuto.

Art. 8 – Criteri di selezione e di priorità

1. Nell'eventualità in cui le richieste pervenute superino le risorse finanziarie disponibili le domande di aiuto saranno selezionate in base ai criteri di selezione di seguito indicati ordinati per importanza:

a) tipologia dell'operazione

In base alla tipologia dell'operazione proposta vengono considerate prioritarie le operazioni che prevedono la costituzione di:

1. stagni e laghetti
2. macchia e radura
3. siepi e boschetti

b) localizzazione dell'operazione:

In base alla prevalenza della localizzazione dell'intervento vengono considerate prioritarie le operazioni costituite nelle:

1. aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR;
2. zone vulnerabili da nitrati (ZVN) di origine agricola e di cui all'allegato "B" al presente bando;
3. appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive;
4. restanti zone.

2. Qualora si renda necessario, le domande di aiuto saranno ulteriormente selezionate in base alla dimensione complessiva dell'operazione ritenuta ammissibile, dando priorità a quelle di dimensione maggiore.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 834.167,00 (ottocentotrentaquattromilacentosessantasette/00.-) di cui euro 500.500,00 (cinquecentomilacinquecento/00.-) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea - fondi Health Check ed euro 333.667,00 (trecentotrentatremilaseicentosessantasette/00.-) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

Art. 10 – Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto spettante è determinato in base alla superficie dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento, espressa in metri quadrati o ettari.
2. Il costo standard, ai fini della determinazione dell'aiuto è pari a:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	COSTO STANDARD
1. costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superficie boscate	€ 2.800,00/ha
2. costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce	€ 1,17/mq
3. costituzione di sistemi di macchia e radura	€ 1.950,00/ha

Art. 11 – Determinazione dell'aiuto spettante e liquidabile

1. L'aiuto spettante è determinato moltiplicando il pertinente costo standard, di cui all'articolo 10, comma 2, ai metri quadrati o ettari di superficie dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento a seguito dello svolgimento, da parte del competente ufficio attuatore, dei controlli amministrativi in sede di ammissibilità o liquidazione dell'aiuto.
2. Ai fini della determinazione dell'aiuto sono ammissibili solo ed esclusivamente gli interventi localizzati nelle aree di cui all'articolo 4.
3. In sede di attuazione, entro i limiti di superficie previsti dagli articoli 4 e 17, è consentita la realizzazione dell'operazione in misura superiore a quella ritenuta ammissibile, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto concesso.
4. In sede di attuazione, entro i limiti di superficie previsti dagli articoli 4 e 17, è ammessa la realizzazione degli interventi, facenti parte dell'operazione, in misura ridotta entro il 20 % (venti per cento) dei metri quadrati o degli ettari di intervento ammessi a finanziamento, in tale caso l'aiuto è rideterminato in base a quanto effettivamente realizzato. L'effettiva realizzazione degli interventi in misura ridotta oltre al 20% (venti per cento), dei metri quadrati o degli ettari di intervento ammesso a finanziamento comporta la revoca della concessione dell'aiuto e la restituzione delle eventuali somme già liquidate.

Art. 12 – Importo minimo dell'aiuto

1. L'importo minimo dell'aiuto concedibile o liquidabile è pari a €400,00 (quattrocento/00.-)

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Art. 13 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il rilascio a portale, a pena di inammissibilità della domanda, deve avvenire entro e non oltre la data di consegna della copia cartacea della domanda di aiuto al protocollo dell'ufficio attuatore.

3. La domanda individuale in forma cartacea deve pervenire, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG, al protocollo dell'ufficio attuatore entro le ore 12.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. La copia cartacea della domanda di aiuto, stampata e rilasciata a portale, sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 14, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 3 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.
5. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.
6. La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente territorialmente, di seguito sono indicati gli indirizzi relativi ai singoli Ispettorati:
Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE;
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 PORDENONE;
Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 - 33028 TOLMEZZO;
Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma, 9 - 34170 GORIZIA.
7. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando.
8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 14 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. Alla domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:
 - a) originale della domanda di aiuto, rilasciata e stampata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa;
 - b) copia semplice di un valido documento di identità del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto;
 - c) relazione descrittiva dell'operazione oggetto di aiuto, redatta utilizzando solo ed esclusivamente il modello allegato "A" al presente bando, contenente, come minimo, i seguenti elementi:
 - breve descrizione dell'azienda richiedente;
 - superficie agraria utilizzata (SAU) aziendale;
 - tipologia di operazione (con riferimento all'articolo 4);
 - localizzazione dell'operazione;
 - indicazione del precedente utilizzo, anche in termini temporali, dei terreni su cui insiste l'operazione;
 - superficie occupata dagli interventi (dimensione degli stessi);
 - indicazione, puntuale, delle specie erbacee, arboree ed arbustive utilizzate per la realizzazione dell'operazione;
 - nel caso di impermeabilizzazione del fondo di stagni e laghetti di acqua dolce con metodologia diversa da geomembrana impermeabile, descrizione della metodologia utilizzata e motivazioni per la quale viene utilizzata;
 - se si intende accedere agli aiuti previsti dalla Misura - 214 Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoscrizione - 1 Manutenzione di habitat del PSR
 - tempistica di attuazione dell'operazione – cronoprogramma;
 - d) copia semplice delle planimetrie e delle visure catastali relative alle particelle interessate dall'operazione;
 - e) elaborato/i grafico/i rappresentante/i la localizzazione dell'operazione con evidenziazione delle particelle, dei corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili confinanti;

f) elaborati progettuali, debitamente quotati, completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, rappresentanti l'operazione per la quale viene richiesto l'aiuto. Specificatamente gli elaborati grafici devono rappresentare graficamente:

- la superficie oggetto dell'intervento;
- gli interventi che si intendono realizzare;
- la distribuzione e l'esatto posizionamento delle specie erbacee, arboree ed arbustive utilizzate con indicazione delle stesse.

Nel caso di costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce devono essere, altresì, allegate due sezioni trasversali quotate con indicata la pendenza degli argini e la profondità dello stagno/laghetto;

g) copia semplice dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico, edilizia, ambientale e paesaggistica come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'operazione, se necessarie;

h) documentazione fotografica, a colori, dell'area/aree oggetto di intervento.

2. A fare data dalla presentazione della domanda di aiuto e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1974 della Commissione (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)).

Art. 15 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 20 (venti) l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'articolo 30 del regolamento generale.
3. Completata la procedura istruttoria sono predisposte le graduatorie che sono poi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) ai sensi di quanto disposto degli articoli 29 o 30 del regolamento generale.
4. Tutte le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) saranno soggette ad accertamento.

Art. 16 – Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica, ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria, la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale di finanziamento:
 - a) conferma l'ammissibilità della domanda di aiuto e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
 - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
 - c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
 - d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
 - e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 17 – Specifiche tecniche di realizzazione delle operazioni e limitazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 4, devono essere realizzate conformemente alle specifiche tecniche e nel rispetto delle limitazioni di seguito indicate:

a) per la costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superfici boscate:

- deve essere realizzata una fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1,00 m, preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno riferita alla prevista dimensione definitiva della chioma stessa;
- le piccole superfici boscate sono occupate da vegetazione arborea e/o arbustiva su una superficie uguale o inferiore a 0,50 ha, separata da altre superficie a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito di larghezza pari, almeno, a 15,00 m. e già esistente da almeno 10 (dieci) anni;
- l'impianto di siepi deve essere effettuato con almeno tre specie arbustive diverse;
- l'impianto di piccole superfici boscate deve essere effettuato con almeno 4 specie arboree ed una arbustiva;
- il sesto d'impianto non deve superare i 3,00 m.;

- la concimazione, realizzata esclusivamente con letame bovino o stallatico equino, è consentita unicamente all'impianto;

b) per la costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce:

- le sponde devono essere dolcemente digradanti su almeno il 15% (quindici per cento) del perimetro (indicativamente con pendenza inferiore a 30 gradi);
- il fondo va reso impermeabile mediante utilizzo di geomembrana impermeabile, l'utilizzo di altro materiale va giustificato;
- deve essere realizzata una fascia di rispetto, attorno alle sponde, di almeno 5,00 m. rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione o cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali;
- la concimazione, realizzata esclusivamente con letame bovino o stallatico equino, è consentita unicamente all'impianto e limitatamente alla fascia di rispetto;
- l'operazione deve essere realizzata nel rispetto delle modalità indicate nella Misura 214 – Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 – Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoazione 1 – Manutenzione di habitat, paragrafo “manutenzione di stagni e laghetti di acqua dolce e di risorgive” del PSR;
- deve essere garantito, per ogni anno di vincolo di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), un adeguato livello idrico, fatte salve cause di forza maggiore e il periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 settembre;

c) per la costituzione di sistemi macchia-radura:

- la dimensione massima di ogni singolo appezzamento, facente parte l'operazione, non può superare i 30,00 ha, ridotti a 15,00 ha nelle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR e negli appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili;
- per operazioni complessive di superficie inferiore a 5,00 ha la superficie massima può superare il 60% (sessanta per cento) della superficie agraria utilizzata (SAU) aziendale;
- le piante utilizzate per la costituzione del sistema macchia-radura devono essere disposte, all'interno dell'area interessata dall'operazione, in gruppi vegetali isolati a macchia di leopardo, più o meno uniformemente su tutta la superficie interessata, o in fasce: non è ammessa la piantagione lineare delle piante;
- la distanza tra le piante non deve superare i 3,00 m.;
- nelle aree occupate dalla macchia le piante che non hanno attecchito all'impianto devono essere sostituite entro l'anno successivo;
- nel primo anno dalla messa a dimora delle piante, possono essere effettuati sfalci anche in deroga ai limiti numerici e temporali previsti dal PSR nella Misura 214 – Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 – Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoazione 1 – Manutenzione di habitat -paragrafo “manutenzione di sistemi macchia-radura”;
- la superficie complessiva occupata dalla macchia deve essere compresa tra il 10% (dieci per cento) ed il 35% (trentacinque per cento) della superficie impegnata;
- la concimazione, realizzata esclusivamente con letame bovino o stallatico equino, è consentita unicamente all'impianto;
- creazione di una superficie a radura che investa una superficie compresa tra il 65% (sessantacinque per cento) e il 90% (novanta per cento) di quella impegnata.

La radura deve essere costituita da un prato permanente ottenuto secondo le prescrizioni previste dal PSR, Misura 214 – Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 1- Agricoltura a basso impatto ambientale, Azione 2- Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi - premio aggiuntivo “rotazione senza mais – conversione di seminativo in prato”. La radura va gestita secondo le modalità indicate dal PSR nella Misura 214 – Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 – Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoazione 1 – Manutenzione di habitat, paragrafo “manutenzione di sistemi macchia-radura”.

Sulla superficie adibita a radura può essere attuata:

- la semina di colture a perdere nel rispetto degli impegni previsti dal PSR, Misura 214 – Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 – Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoazione 2 – Colture a perdere per la fauna selvatica, su una superficie non superiore al 15% (quindici per cento) di quella impegnata;
- la creazione, su tutta o parte della radura ed ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo consentano, di stagni e/o laghetti con le modalità di realizzazione previste al precedente punto b) per la costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce;

- la creazione, ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo consentano, di prati umidi e/o zone umide.

Art. 18 – Ultimazione delle operazioni

1. L'ultimazione dell'operazione deve avvenire entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento.
2. Nel caso in cui il beneficiario richieda e ottenga la concessione del premio a valere sulla Misura 214 – Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 – Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoazione 1 - Manutenzione di habitat, l'operazione deve essere ultimata entro il 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda a valere sul bando relativo alla citata misura.

Art. 19 – Modalità di erogazione dell'aiuto

1. Alla presente azione non si applicano l'articolo 40 (Liquidazione dell'anticipo), 41 (Domande di acconto per stati di avanzamento) e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 42 (Domanda di saldo) del regolamento generale.

Art. 20 – Domanda di pagamento a saldo

1. Una volta completata l'operazione finanziata, entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata, entro 15 (quindici) giorni dalla data del rilascio, all'ufficio attuatore.
3. La copia cartacea della domanda è corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.
4. Il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
 - a) relazione, a firma del beneficiario medesimo, descrittiva degli interventi realizzati in attuazione dell'operazione finanziata;
 - b) copia del progetto di eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - c) copia semplice dei provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico, edilizia, ambientale e paesaggistica come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione delle varianti, se necessarie;
 - d) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione.
5. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

Art. 21 – Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda di aiuto che comportano una modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dal competente ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - b) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate:
 - a) la realizzazione, entro i limiti di superficie previsti dagli articoli 4 e 17, degli interventi facenti parte dell'operazione ammessa a finanziamento in misura superiore a quanto ammesso con decisione individuale di finanziamento entro
 - b) la realizzazione degli interventi facenti parte dell'operazione ammessa a finanziamento in misura inferiore fino al 20% (venti per cento) e comunque entro i limiti di superficie previsti dagli articoli 4 e 17, rispetto a quanto ammesso con decisione individuale di finanziamento;
6. La realizzazione di muretti a secco o di muri di sostegno ai terrazzamenti in misura superiore a quanto

ammesso con decisione individuale di finanziamento non comporta l'aumento dell'aiuto concesso.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dal competente ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del regolamento generale.

8. Qualora a seguito della riduzione nella consistenza degli investimenti l'aiuto dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore all'aiuto minimo concedibile o liquidabile di cui all'articolo 12 l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione della consistenza dell'operazione e del conseguente aiuto.

Art. 22 – Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:

- a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati nella richiesta di proroga.

2. L'ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal richiedente la proroga può:

- a) concedere la proroga richiesta;
- b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;
- c) non concedere la proroga.

3. Le proroghe potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti per scongiurare il disimpegno automatico delle risorse impegnate ma non spese, previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune) e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 31 marzo 2015.

Art. 23 – Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 22, non può superare i 18 (diciotto) mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

2. Nel caso in cui il beneficiario richieda e ottenga la concessione del premio a valere sulla Misura 214 – Pagamenti agro ambientali, Sottomisura 2 – Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottosostegno 1 – Manutenzione di "habitat" del PSR, l'operazione deve essere ultimata e rendicontata entro il 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda a valere sul bando relativo alla citata misura.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – Impegni essenziali dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:

- a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte fatto salvo quanto disposto all'articolo 6;
- c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 17, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 21;
- d) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti;
- e) per le operazioni di cui all'articolo 4, lettera c), garantire l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni tre anni e comunque non più di uno all'anno da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 febbraio dell'anno successivo. In alternativa è consentita l'attività di pascolo con un carico tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso;
- f) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente bando, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;

- g) vincolare gli interventi all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione è di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'operazione. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
 - h) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - i) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Art. 25 – Impegni accessori dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 21;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00.-) affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, (cinquecentomila/00.-) affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010 n. 1995 in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 73/2009.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 26 – Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del PSR e del regolamento generale.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28 – Informazioni e uffici attuatori

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori indicati all'articolo 13.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 29 – Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 30 – Elenco allegati

Allegato A – Relazione descrittiva (rif. articolo 14, comma 1, lettera c)

Allegato B – Elenco dei comuni che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati distinti tra alta e bassa pianura (rif. articolo 8, comma 1, lettera b), punto 2.)

Allegato A) (rif. articolo 14, comma 1, lettera c)

Bando misura 216 – Investimenti non produttivi

Azione 2 – Costituzione di habitat

Relazione descrittiva

1. Breve descrizione dell'azienda

1.1. Localizzazione dell'azienda

1.2 Superficie agraria utilizzata (SAU) aziendale

1.3 Attività svolta

2. Descrizione dell'operazione

2.1 tipologia di operazione

☐ costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superficie boscate;

☐ costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce di superficie

☐ costituzione di sistemi macchia-radura

2.2 localizzazione dell'operazione

☐ aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR

☐ zone vulnerabili da nitrati di origine agricola delimitate in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE (aree ZVN)

☐ appezzamenti confinanti con corsi d'acqua pubblici non arginati e canali consortili, ad eccezione di stagni, laghetti di acqua dolce e risorgive

☐ altre zone

2.3 indicazione della destinazione d'uso, anche in termini temporali, del/i terreno/i su cui insiste/insistono le operazioni;

2.4 localizzazione specifica:

comune di _____

foglio _____, particella _____, sub _____

2.5 superficie occupata per singolo intervento mq/ha _____

2.6 superficie occupata complessivamente mq/ha _____

2.7 descrizione dell'operazione:

2.8 specie erbacee, arboree e arbustive specificatamente utilizzate:

2.9 eventuali giustificazioni sulla metodologia applicata per l'impermeabilizzazione del fondo di stagni/laghetti di acqua dolce.

3. Cumulabilità dell'aiuto: indicazione se si intende richiedere aiuti a valere sulla Misura 214 - Pagamenti agroambientali, Sottomisura 2 -Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali, Sottoazione 1 - Manutenzione di habitat

☐ SI ☐ NO

4. Avvio dell'operazione(descrizione di quanto eventualmente già realizzato prima della presentazione della domanda di aiuto).

5. Inizio dell'operazione (indicazione della data presunta di inizio dell'operazione):

6. Cronoprogramma con indicazione del termine, presunto, di conclusione dell'operazione:

Luogo e data

Firma del richiedente

Allegato B – Elenco dei comuni che ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati distinti tra alta e bassa pianura
(rif. articolo 8, comma 1, lettera b), punto 2.)

DISTINZIONE TRA ALTA E BASSA PIANURA DEI COMUNI CHE RICADONO NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI (1)	
COMUNI DI ALTA PIANURA	COMUNI DI BASSA PIANURA
Aiello del Friuli	Camino al Tagliamento
Artegna	Carlino
Bagnaria Arsa	Cervignano del Friuli
Basiliano	Latisana
Bertiolo	Marano Lagunare
Bicinicco	Muzzana del Turgnano
Buia	Palazzolo dello Stella
Campoformido	Pocenia
Campolongo al Torre	Porpetto
Cassacco	Precenico
Castions di Strada	Rivignano
Chiopris-Viscone	Ronchis
Codroipo	Ruda
Colloredo di Monte Albano	S. Giorgio di Nogaro
Coseano	Teor
Dignano	Terzo d'Aquileia
Fagagna	Torviscosa
Flaibano	Varmo
Gonars	
Lestizza	
Magnano in Riviera	
Majano	
Martignacco	
Mereto di Tomba	
Montereale Valcellina	
Mortegliano	
Moruzzo	
Pagnacco	
Palmanova	
Pasian di Prato	
Pavia di Udine	
Pozzuolo del Friuli	
Pradamano	
Ragogna	
Reana del Rojale	
Rive d'Arcano	
S. Daniele del Friuli	
S. Vito al Torre	
S. Vito di Fagana	
S. Maria la Longa	
Sedegliano	
Talmassons	
Tapogliano	
Tarcento	
Tavagnacco	
Treppo Grande	
Tricesimo	
Trivignano Udinese	
Udine	
Visco	
(1) Tabella n. 3 dell'Allegato n. 4 del DPREg 0295/2008.	